

# Messaggio

numero

**7623**

data

16 gennaio 2019

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 19 febbraio 2018 presentata nella forma elaborata da Daniele Caverzasio e cofirmatari per la modifica degli art. 35 e 36 della Costituzione cantonale "Procuratore generale: che sia il popolo a decidere!"**

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

vi presentiamo le nostre considerazioni sull'iniziativa parlamentare presentata il 19 febbraio 2018 dal deputato Daniele Caverzasio e cofirmatari «*Procuratore generale: che sia il popolo a decidere!*».

L'atto parlamentare domanda di modificare gli articoli 35 e 36 della Costituzione cantonale per attribuire al popolo il compito di eleggere il procuratore generale, ora eletto dal Gran Consiglio. La proposta non interessa invece i procuratori pubblici, che continuerebbero ad essere eletti dal Gran Consiglio.

La modalità di elezione dei magistrati è da tempo un tema ricorrente che viene sollevato in particolare in seguito a episodi che riguardano elezioni specifiche di magistrati. Nel messaggio n. 7002 del 12 novembre 2014, prendendo posizione su alcuni atti parlamentari, il Consiglio di Stato si era già espresso sul tema dell'elezione popolare dei magistrati. È vero che l'atto parlamentare sul sistema di elezione dei giudici chiedeva l'introduzione dell'elezione popolare per tutte le cariche senza effettuare distinzioni tra le singole posizioni mentre la nuova iniziativa parlamentare si riferisce alla sola elezione del procuratore generale. Le considerazioni esposte nel 2014 comunque sono tuttora attuali e possono valere anche riguardo alla carica di procuratore generale. La maggioranza della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati (rapporti n. 7002 R1 del 3 e del 24 ottobre 2014) aveva proposto di respingere la proposta di elezione popolare dei magistrati e il Gran Consiglio, nella seduta del 7 novembre 2014, aveva poi confermato il mantenimento dell'impostazione attuale.

Dal profilo storico, fino all'entrata in vigore della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 i giudici di alcune autorità giudiziarie erano eletti dal popolo (giudici di appello e pretori). Va però rilevato che già con la Costituzione previgente i magistrati di altre autorità (Ministero pubblico, Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Magistratura dei minorenni, Tribunale di espropriazione) erano eletti dal Gran Consiglio. L'elezione popolare dei giudici di pace è stata introdotta con la Costituzione cantonale del 4 luglio 1830 ed è stata mantenuta fino a oggi. L'elezione popolare dei membri dei tribunali di prima istanza (divenuti pretori con la riforma costituzionale del 6 marzo 1910) è stata introdotta con la riforma costituzionale dell'8 marzo 1891 e quella dei giudici di appello con

la riforma costituzionale del 2 ottobre 1892. La nuova Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 ha trasferito la competenza di eleggere i pretori e i giudici di appello al Gran Consiglio. Per completezza di informazione, dal 1803 (Atto di mediazione) al 1830 i pretori erano nominati dal Consiglio di Stato e poi, fino alla riforma del 1891, erano eletti dal Gran Consiglio; dal 1803 alla riforma del 1892 i giudici del Tribunale di appello erano eletti dal Gran Consiglio. Gli altri magistrati (compresi quelli del Ministero pubblico) sono sempre stati eletti dal Gran Consiglio o nominati dal Consiglio di Stato. Di conseguenza, diversamente da quanto indicato nell'atto parlamentare, l'elezione popolare di pretori e giudici di appello non risale alla Costituzione cantonale del 1830 ma a una sessantina di anni dopo.

Nelle argomentazioni dell'iniziativa parlamentare si fanno riferimento alle elezioni passate, indicando che il voto popolare *«ha sempre dato buona prova di sé, promuovendo magistrati di eccellente valore»*. Il Consiglio di Stato condivide certamente l'affermazione secondo la quale i magistrati eletti dal Popolo erano eccellenti. Occorre però rilevare, come abbiamo indicato nel messaggio n. 7002, che nelle elezioni del 1982 vi erano 18 candidature per 17 seggi disponibili e che nel 1992 furono 24 candidati per 20 seggi disponibili (e che uno dei quattro non eletti era comunque subentrato in seguito all'incompatibilità per parentela tra due candidati eletti). Inoltre, nelle elezioni precedenti del Tribunale di appello (tranne in un'occasione) e nella grande maggioranza delle elezioni dei pretori la designazione dei giudici ha avuto luogo in forma tacita (o comunque senza lotta, quando non esisteva ancora la possibilità dell'elezione tacita). Reputiamo pertanto che non vi siano elementi sufficienti per rilevare che un'elezione popolare con più candidati tenda a designare candidati migliori rispetto a un'elezione parlamentare.

Dal punto di vista ideale l'elezione popolare può apparire a prima vista come la forma più democratica di designazione del procuratore generale. In realtà, vi è invece il rischio di poter scegliere tra un numero minore di candidati poiché l'elezione popolare potrebbe scoraggiare alcuni dal sottoporsi al voto popolare. A nostro avviso, l'elezione popolare ha degli ulteriori effetti negativi. Essa lega in modo più forte i candidati a un partito per figurare sulla sua lista e beneficiare del suo sostegno e induce i candidati a fare una campagna elettorale (senza poter in realtà proporre di veri e propri programmi elettorali). Una campagna elettorale cui partecipano candidati già attivi nella magistratura mal si addice alla loro carica giudiziaria e può insinuare nei cittadini una percezione negativa del Ministero pubblico, rischiando anche di turbare l'attività dell'ufficio.

I criteri di scelta non devono dipendere solo dalla popolarità del candidato ma anche e soprattutto dal suo curriculum: egli deve avere delle adeguate caratteristiche personali, di formazione e di esperienza per assumere il ruolo per il quale si candida. Non reputiamo che sia nell'ambito di una campagna elettorale che si possa effettuare un esame serio, indipendente e sereno di questi elementi.

Secondo l'atto parlamentare l'elezione popolare permetterebbe di ridurre le *«influenze partitiche»*. Questa osservazione non convince; anzi, l'elezione popolare rischia di accentuarle. È vero che anche una persona non legata a un gruppo politico può candidarsi ricevendo il sostegno di un numero determinato di proponenti. Tuttavia, una campagna elettorale a livello cantonale verrebbe agevolata di molto se il candidato è sostenuto da un partito o da gruppi di altra natura.

Infine, rileviamo che il 9 aprile 2018 il Gran Consiglio ha modificato la legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) e istituito la nuova Commissione giustizia e diritti. La modifica entrerà in vigore il 1° maggio 2019

(BU 2018, 195). Alla commissione saranno attribuite competenze in materia di elezione dei magistrati (art. 23 lett. *b* LGC), rafforzando il ruolo e la responsabilità del Gran Consiglio nella procedura di elezione dei magistrati.

In conclusione, pur comprendendo la volontà di coinvolgere i cittadini nell'elezione dei magistrati, reputiamo preferibile mantenere la regolamentazione vigente e invitiamo pertanto a respingere l'atto parlamentare.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori Deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri